

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 83 del 28 settembre 2009.

Scopo del regolamento

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, impiego ed uso degli automezzi di proprietà comunale e dev'essere osservato da tutti gli appartenenti all'Ente e da coloro che sulla base di particolari rapporti fanno uso dei veicoli dell'Amministrazione.

Norme per l'uso dei veicoli comunali

Art. 2

- 1) I mezzi comunali devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio o rappresentanza e guidati unicamente dai dipendenti comunali e dagli Amministratori, che dovranno essere in possesso delle necessarie abilitazioni alla guida del mezzo.
- 2) Il trasporto di terzi è consentito quando sussistano comprovate esigenze di servizio od obblighi di legge o casi di necessità.
- 3) E' fatto obbligo di osservare le norme sulla circolazione stradale e della prudente condotta di guida, il personale, cui è affidato il mezzo, è tenuto alla diligente cura di esso ed alla scrupolosa osservanza di quanto disposto dal presente regolamento.
- 4) I mezzi comunali, terminato il loro utilizzo, devono essere posteggiati in aree predisposte dal Comune.

Libretto di vettura

Art. 3

Ogni veicolo è dotato di un "libretto di vettura" che a cura dell'utilizzatore dev'essere puntualmente compilato indicando:

- a) data e chilometraggio
- b) motivazione dell'uso
- c) indicazione di massima del percorso
- d) sottoscrizione dell'utilizzatore

Registro di macchina

Art. 4

Ogni servizio dotato di auto deve tenere un registro sul quale vengono riportate le prenotazioni con indicazione del giorno, il nome dell'utilizzatore, il tempo presumibile di utilizzo e la destinazione.

Tutti i registri dei veicoli e le relative chiavi devono essere conservati in un locale ritenuto idoneo e di facile accesso per chi deve utilizzare i veicoli.

Contrassegno di riconoscimento

Art. 5

Tutti gli automezzi debbono riportare applicato ben in vista il nome o lo stemma del Comune.

Utilizzo temporaneo di auto di altro servizio

Art. 6

In caso di fabbisogno momentaneo di un'auto assegnata ad altro Servizio, questi dovrà consentirne l'uso, compatibilmente con le proprie esigenze. In questo caso la responsabilità del mezzo sarà a carico all'utilizzatore.

Responsabilità

Art. 7

I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della piena efficienza e tenuta dei mezzi, compresa l'integrità dell'equipaggiamento dell'auto.

L'autista è personalmente responsabile, agli effetti civili, dei danni provocati all'Ente per incidenti, contravvenzioni ed ogni altro danno occasionato da colpa grave o dolo.

Le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono a carico del conducente del veicolo.

L'Economo è tenuto a verificare il puntuale adempimento della copertura assicurativa obbligatoria del mezzo, del regolare pagamento della tassa di possesso, e di telepass per l'accesso alla rete autostradale e per la città di Firenze.

Interventi in caso di incidente**Art. 8**

In caso di sinistro il conducente deve redigere il C.I.D. (Constatazione amichevole di incidente automobilistico), consegnandolo al Responsabile del servizio Lavori Pubblici insieme al rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone o cose del Comune o di terzi, delle responsabilità presunte con indicazione degli estremi delle coperture assicurative di terzi comunque coinvolti. Per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale e gli scuolabus quanto sopra indicato andrà inoltrato al proprio Responsabile di Servizio.

Il suddetto Responsabile, in base al rapporto ed agli altri elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese assicuratrici, secondo le vigenti norme, e ove sia stato danneggiato il mezzo, richiede l'effettuazione d'urgenza degli accertamenti del caso, per poter far eseguire successivamente la riparazione.

Collaudo e pratiche burocratiche**Art. 9**

L'economo con la collaborazione del capo Officina provvede agli adempimenti inerenti la revisione del parco macchine presso le officine autorizzate alle scadenze previste dalla legge.

Manutenzione ordinaria e straordinaria**Art. 10**

Alla manutenzione ordinaria dei veicoli si provvede a mezzo del meccanico, dipendente dell'Ente,

tenuto al controllo e all'efficienza del mezzo, mediante controlli periodici.

Per manutenzione straordinaria s'intende qualsiasi intervento che richieda la sostituzione di pezzi.

Associazioni di volontariato**Art. 11**

Le Associazioni di volontariato che sulla base di convenzioni utilizzano mezzi dell'Amministrazione per l'espletamento del servizio sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

Sono altresì tenute al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento le associazioni che occasionalmente per iniziative patrocinate dal Comune fanno uso, autorizzato, del parco macchine.

Le funzioni di vigilanza, controllo e responsabilità sul corretto utilizzo dei mezzi sono demandate al rappresentante legale delle Associazioni di volontariato.

Entrata in vigore**Art. 12**

Il presente regolamento, entra in vigore dopo la sua approvazione e decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.
